

COMUNE DI SALERNO

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 23.05.2014

N. 11 __ del Registro

Oggetto: Tributi servizi indivisibili (TASI) – anno 2014

L'anno duemila quattordici _____ addì ventitre __ del mese di maggio __ alle ore 15,50 _____

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
previi avvisi in data 22.05.2014 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A
1) DE LUCA	Vincenzo		
2) SORRENTINO	Luca		
3) VENTURA	Domenico		
4) SCANNAPIECO	Rosa		
5) GALDI	Domenico		
6) CRISCUOLO	Gaetano		
7) CRISCITO	Pasquale		
8) BERNABO'	Luigi		*
9) DELLA VALLE	Raffaele		
10) AVAGLIANO	Amedeo		
11) AMODIO	Camillo		
12) D'ALESSIO	Antonio		
13) SANTORO	Felice		
14) DE PASCALE	Augusto		
15) PROVENZA	Luciano		
16) TELESE	Salvatore		
17) DI CARLO	Horace		
18) CARAMANNO	Angelo		
19) MEMOLI	Gianluca		
20) LOFFREDO	Dario		
21) MAZZEO	Domenico		

		P	A
22) FERRAZZANO	Anna		
23) CELANO	Roberto		
24) ZITAROSA	Giuseppe		
25) CAMMAROTA	Antonio		
26) STASI	Pietro Damiano		*
27) ADINOLFI	Raffaele		
28) VIVIANO	Nobile		*
29) MEMOLI	Pasqualina		
30) GAGLIANO	Salvatore		*
31) FERRARA	Alessandro		
32) PETILLO	Marco		
33) TORRE	Emiliano		

Presenti __ 29 __

Assenti __ 04 __

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale MENNA e gli Assessori: AVOSSA, BUONAIUTO, CASCONI, DE MAIO, SAVASTANO.



IL CONSIGLIO

Dato atto che la G.C. con deliberazione n° 148 del 22.05.2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
 1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
 3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- comma 688, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:

- a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014;
- b) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 23 maggio ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a congruaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014;

Considerato che la mancata deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, entro il 23 maggio c.a., avrebbe ripercussioni negative sui flussi di cassa dell'Ente, sul regolare svolgimento dei servizi comunali nonché distribuire in due rate il carico fiscale in questione;

Ritenuto opportuno di assimilare, ai fini dell'applicazione della TASI e dell'IMU, ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, con le seguenti limitazioni e modalità:
 - unità immobiliare non classificabile nelle categorie A\1, A\7, A\8, A\9;
 - una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze;
 - esclusione delle detrazioni;
 - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
 - presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti;
- b) le unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n.21- "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n.957 /2003 e pubblicato su BURC del 22 aprile 2003, n.107;

Valutato, opportuno, quindi, di approvare le aliquote TASI:

- a) **nella misura del 3,3 per mille per:**
 - le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ivi comprese quelle assimilate di cui al precedente punto, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A\1 A\8 e A\9, nonché le relative pertinenze, rientranti nelle categorie C\6, C\2 e C\7,
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del decreto 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non si richiede la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) **nella misura dell' 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9 comma 3 bis DL.133/1994;
- c) **nella misura pari allo 0 (zero)** per i restanti immobili.

Ritenuto opportuno approvare le seguenti modalità applicative:

SOGGETTO PASSIVO dell'imposta è il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali da A2 ad A7, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;

per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

BASE IMPONIBILE:

la base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1 e 2 del D.L. n.504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n.201/2011, (rendita catastale);

MODALITA' DI VERSAMENTO :

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente e deve essere effettuato mediante mod. F24 ;

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento se l'importo annuo dovuto complessivamente dal contribuente non sia superiore ad euro 20,00 (venti).

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionatamente alla quota ed al periodo dell'anno nel quale si è protratta la proprietà o il diritto reale.

SCADENZE :

l'importo dovuto è versato in due rate con scadenza 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014.

E' possibile pagare l'intero ammontare in unica rata entro il 16 giugno 2014.

DETRAZIONI :

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni così stabilite:

€.200,00 per abitazioni con rendita catastale fino ad €350,00=, al netto della rivalutazione del 5%;

€.100,00 per abitazioni con rendita catastale compresa fra €350,01= ed €750,00= (al netto della rivalutazione del 5%);

nessuna detrazione per le abitazioni con rendita catastale superiore ad €750,01, sempre al netto della rivalutazione del 5%;

€.30,00 per ogni figlio che dimora e risiede anagraficamente presso l'abitazione principale,

Considerato che le aliquote IMU deliberate per il 2013 per gli immobili sono all'aliquota massima consentita dalla legge statale sull'IMU e quindi l'azzeramento dell'aliquota TASI, non comporta allo stato riflessi negativi in termini di cassa ;

Ritenuto opportuno procedere, in via provvisoria, a deliberare le aliquote del tributo, in attesa che si perfezionino le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione e quindi anche di coordinare le misure delle aliquote IMU da approvare per l'anno 2014 e quelle della TASI in via definitiva;

Considerato che la necessità dell'adozione del presente provvedimento è sopravvenuta a seguito dell'intervenuta approvazione in data 30 aprile 2014 da parte del Parlamento della conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;

Dato atto :

- che il gettito stimato della TASI, pari ad €.9.450.000,00, al netto delle detrazioni di cui sopra è stato quantificato avvalendosi dei dati forniti dai Sistemi Informativi incrociando la banca dati ICI, Agenzia del Territorio e Anagrafe;

- che il gettito della TASI è destinato interamente alla copertura dei costi da sostenere da parte dell'Ente per il corrente esercizio finanziario per i seguenti servizi indivisibili, con una percentuale di circa il 30%:

- Anagrafe e Stato Civile
- Polizia locale
- Protezione civile
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Viabilità ed illuminazione pubblica
- Manutenzione verde pubblico

Visto altresì, l'art.13 comma 15, del D.L.06//12/2011, n.201 ove si prevede che : ..a decorrere dall'anno di imposta 2014, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze , entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446\97 , e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dall'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione , anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.il Ministero dell'economia e delle finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n.446\1997.

Vista la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

visto il comunicato stampa del 19 maggio 2014.

Visti:

- l'art. 42 del TUEL, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- l'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;
- il D.Lgs. n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n° 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il parere favorevole della VII Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 23.05.2014;

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della presente deliberazione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18\08\2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

Uditi gli interventi, così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta, tra cui quelli:

- ✓ del consigliere ADINOLFI, il quale propone due emendamenti qui allegati;
- ✓ del Consigliere CRISCUOLO, il quale propone che al punto DETRAZIONI l'ultimo comma venga così riscritto:
€30,00 per ogni figlio che dimora e risiede anagraficamente presso l'abitazione principale, *di età inferiore ai 26 anni*;

Gli emendamenti posti in votazione dal presidente D'ALESSIO, riportano il seguente esito:

emendamenti ADINOLFI : con voti favorevoli n° 3 (ADINOLFI,CELANO,ZITAROSA), n° 3 astenuti (MEMOLI P.,FERRAZZANO,CAMMAROTA), n° 23 contrari, espressi per alzata di mano dai n° 29 Consiglieri presenti
respinto

emendamento CRISCUOLO: con voti n° 6 astenuti (ADINOLFI,CELANO,ZITAROSA,MEMOLI P., FERRAZZANO,CAMMAROTA), n° 23 favorevoli – approvato

Esce il consigliere ADINOLFI (presenti n° 28);

Il presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendata dal consigliere CRISCUOLO, proclamando, il seguente esito:

Con voti n° 23 favorevoli, n° 2 contrari (CELANO e ZITAROSA), n° 3 astenuti (CAMMAROTA, MEMOLI P.,FERRAZZANO), espressi per alzata di mano dai n° 23 Consiglieri presenti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18\08\2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

Proporre - come propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

- 1) Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di stabilire di assimilare, ai fini dell'applicazione della TASI e dell'IMU, ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, con le seguenti limitazioni e modalità:

- unità immobiliare non classificabile nelle categorie A\1, A\7, A\8, A\9;
 - una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze;
 - esclusione delle detrazioni;
 - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
 - presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso dei requisiti di cui sopra;
- b) le unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n.21- "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n.957 /2003 e pubblicato su BURC del 22 aprile 2003, n.107;
- 3) Di stabilire, in attesa che si perfezionino le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:
- nella misura del 3,3 per mille per :**
- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ed assimilate di cui al punto 2) del presente atto deliberativo, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A\1, A\8 e A\9, e comprese le pertinenze, rientranti nelle categorie C\2, C\6 e C\7,
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - gli immobili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6\12\2011, n.201;
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- nella misura dell' 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui art.9 comma 3 bis DL.133/1994,**
- nella misura pari allo 0 (zero) per i restanti immobili.**

- 4) Di stabilire le seguenti modalità applicative:
- SOGGETTO PASSIVO** dell'imposta è il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze
- DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:**
- per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle categorie catastali A\1, A\8 e A\9;
- per pertinenze dell'abitazione principale, si intende esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C\2 C\6 C\7, nella misura di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

BASE IMPONIBILE:

la base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1 e 2 del D.L. n.504 \1992 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L.n.201/ 2011, (rendita catastale);

MODALITA' DI VERSAMENTO :

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente e deve essere effettuato dai contribuenti mediante il mod. F24 ;

Il pagamento deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento se l'importo annuo dovuto complessivamente dal contribuente non sia superiore ad euro 20,00 (venti).

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionatamente alla quota ed al periodo dell'anno nel quale si è protratta la proprietà o il diritto reale.

SCADENZE :

l'importo dovuto è versato in due rate con scadenza 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014.

E' possibile pagare l'intero ammontare in unica rata entro il 16 giugno 2014.

DETRAZIONI :

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare , le detrazioni così stabilite:

€.200,00 per abitazioni con rendita catastale fino ad €.350,00= , al netto della rivalutazione;

€.100,00 per abitazioni con rendita catastale compresa fra €.350,01= ed €.750,00= (al netto della rivalutazione);

nessuna detrazione per le abitazioni con rendita catastale superiore ad €.750,01;

€.30,00 per ogni figlio che dimora e risiede anagraficamente presso l'abitazione principale, di età inferiore a 26 anni. (come emendato)


- 5) Di dare atto che il gettito stimato della TASI al netto delle detrazioni è pari ad €.9.450.000,00= e finanzia per circa il 30% i servizi indivisibili indicati analiticamente in premessa.
- 6) Di dare atto che i definitivi provvedimenti saranno adottati unitamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.
- 7) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale , per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.L.360/1998, e successive modificazioni.
- 8) Di trasmettere , a norma dell'art. 13, comma 15, del DL.201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
- 9) Di dare atto che con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile*.

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE


- dott. Luigi DELLA GRECA -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi

IL SEGREARIO GENERALE

- dott.ssa Ornella MENNA -



COMUNE DI SALERNO

Emendamento N. 2 alla proposta di delibera iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno del 23/05/2014 avente ad Oggetto la determinazione delle tariffe della TASI

Motivazione: eliminazione di inutili adempimenti burocratici ed eliminazione del rischio di illegittimità concernente nel mancato rispetto del principio in base al quale l'amministrazione non può chiedere al contribuente informazioni di cui è già in possesso.


Emendamento SOPPRESSIVO

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al punto 2 lett. a), eliminazione del 6° capoverso che recita ""presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti""

Data 23 maggio 2014

Firma dei presentatori



Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

	Voti
FAVOREVOLI	3
CONTRARI	23
ASTENUTI	3

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI SALERNO

Emendamento N. 1 alla proposta di delibera iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno del 23/05/2014 avente ad Oggetto la determinazione delle tariffe della TASI

Motivazione: piena equiparazione del trattamento fiscale delle prime case con le altre abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado

Emendamento **SOPPRESSIVO**


TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al punto 2, lett a), 3° capoverso eliminare la dicitura "con esclusione delle pertinenze"

Al punto 2 lett. a), eliminazione del 4° capoverso che recita "- esclusione delle detrazioni"

Data 23 maggio 2014

Firma dei presentatori



Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del _____

	Voti
FAVOREVOLI	23
CONTRARI	23
ASTENUTI	3

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to **avv. Antonio D'ALESSIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **dott.ssa Ornella MENNA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **23.05.2014** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **07.06.2014**.

li **23.05.2014**

f.to **p. IL SEGRETARIO GENERALE**
Il Funzionario delegato
- Giuseppe CANDITO -
